

Circolare n. 1

Pieve di Soligo, 09.01.2013

Spett.
Sigg.ri Clienti
Loro sedi

Oggetto: Novità di fine anno/inizio 2013

<p align="center">TUTELA CONTRO I RITARDI NEI PAGAMENTI DELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI CONCLUSE A PARTIRE DAL 01.01.2013</p>
--

Il recente D.Lgs. 9.11.2012 n. 192 ha apportato numerose modifiche ed integrazioni al precedente D.Lgs. 231/2002, in materia di lotta contro i ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali. La nuova norma si applica a tutti i pagamenti (per prestazioni di servizi o cessione di beni) effettuati fra soggetti con partita iva e le Amministrazioni Pubbliche.

Restano esclusi:

- i pagamenti fra privati o nei quali una delle parti è un privato;
- i pagamenti effettuati per risarcire un danno;
- i pagamenti riferiti a procedure concorsuali.

In linea generale, la normativa prevede che gli interessi moratori vengano calcolati automaticamente:

- **decorsi 30 giorni** dal ricevimento della fattura oppure
- **decorsi 30 giorni** dal ricevimento della merce o dall'effettuazione della prestazione del servizio, nel caso in cui la data di ricevimento della fattura non sia certa oppure se la fattura sia stata ricevuta prima della consegna o della prestazione del servizio.

Deroghe contrattuali ai termini di pagamento

A) Nelle transazioni commerciali tra imprese e/o tra professionisti, le parti possono **pattuire un termine** per il pagamento **superiore** rispetto a quello sopra indicato.

I termini **superiori a 60 giorni**:

- devono essere pattuiti espressamente e la clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto;
- non possono comunque essere gravemente iniqui per il creditore.

B) Nelle transazioni commerciali, in cui il debitore è una pubblica amministrazione, le parti possono pattuire un termine per il pagamento superiore a quello sopra indicato, ma comunque **non superiore a 60 giorni**:

- in modo espresso; la clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto;
- quando ciò sia giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione.

Pagamenti a rate

Resta ferma ovviamente la facoltà delle parti di concordare termini di pagamento a rate. In tali casi, qualora una delle rate non sia pagata alla data concordata, gli interessi e il risarcimento previsti dalla disciplina in

esame sono calcolati esclusivamente sulla base degli **importi scaduti**.

MISURA DEGLI INTERESSI MORATORI

Gli interessi legali di mora previsti dalla disciplina in esame sono determinati semestralmente (dal 1/1 al 30/6 e poi dal 1/07 al 31/12) e sono pari al **tasso di riferimento** della Banca centrale europea (BCE), maggiorato di **8 punti** percentuali, per le transazioni commerciali concluse a decorrere dall'1.1.2013.

Nelle transazioni commerciali tra imprese e/o tra professionisti, è consentito alle parti di concordare un **tasso di interesse diverso**, purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore.

RISARCIMENTO

In caso di ritardo nel pagamento delle somme dovute, il creditore ha diritto anche al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte. Al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un **importo forfettario** di 40,00 euro a titolo di risarcimento del danno. È fatta salva la prova del **maggior danno**, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito.

NULLITÀ DI EVENTUALI CLAUSOLE

Sono nulle, quando risultano **gravemente inique** in danno del creditore, le clausole relative:

- al termine di pagamento,
- al saggio degli interessi moratori,
- al risarcimento per i costi di recupero,

a qualunque titolo previste o introdotte nel contratto.

AGGIORNAMENTO: COMPRAVENDITA DI PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI

La normativa relativa ai pagamenti delle transazioni di prodotti agricoli e alimentari è già stata emanata nel corso del 2012 per cui alle transazioni che hanno ad oggetto questi prodotti si applicano le norme più restrittive già in vigore.

Segnaliamo a questo proposito che il D.L. 179/2012 (Decreto Sviluppo-bis) ed il D. Interministeriale 199/2012 rivedono, per le compravendite di prodotti agricoli e alimentari, alcune disposizioni già stabilite dall'ottobre scorso, con le seguenti novità:

- non viene più considerato nullo il contratto se non viene stipulato in forma scritta; è opportuno comunque indicare sempre nel contratto e/o in documenti equipollenti come ordini, DDT, fattura immediata, e-mail, "le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento" poiché, pur non essendoci più la clausola di nullità, vengono comunque mantenute le sanzioni da € 516 a € 20.000 per la mancanza del requisito della forma scritta;
- **sono escluse** dall'applicazione di tali norme specifiche relative alle compravendite di prodotti agricoli e alimentari, **le transazioni fra imprenditori agricoli**, le quali comunque saranno soggette dal 01.01.2013 alle regole generali che abbiamo indicato nella nostre circolari n.5 e 5bis. Ricordiamo che l'imprenditore agricolo è colui che svolge la coltivazione dei terreni, la silvicoltura, l'allevamento e le attività connesse (tra le quali ci sono la manipolazione, la conservazione, la trasformazione, la commercializzazione e la valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali). Restano escluse dalla normativa anche le Cooperative di imprenditori agricoli quando utilizzano, per le attività predette, prevalentemente prodotti dei soci o forniscono ai soci beni e servizi (es.: cantine sociali).

**OBBLIGO DI DOTARSI DI UNA CASELLA PEC PER LE DITTE INDIVIDUALI
ELENCO PUBBLICO DELLE PEC
UTILIZZO DELLA PEC IN AMBITO DI PROCEDURE FALLIMENTARI
FACOLTA' PER OGNI CITTADINO DI COMUNICARE UN INDIRIZZO PEC
(D.L. 179/12 artt. 4-5)**

Entro il 30.06.2013 **tutte le ditte individuali** dovranno dotarsi di una casella di posta elettronica certificata (PEC) e comunicarla al Registro Imprese; tale recapito telematico sarà considerato un indirizzo a tutti gli effetti della ditta e quindi, sia le Amministrazioni dello Stato che tutte le altre imprese, potranno utilizzarlo per inviare documenti o messaggi senza che il titolare della casella possa eccepire alcunché.

Entro il 19 giugno 2013 verrà istituito, presso il Ministero per lo sviluppo economico, un pubblico elenco delle PEC denominato "Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata" (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti.

Si evidenzia inoltre che il D.L. 179/2012 ha previsto, in via generalizzata, l'utilizzo delle caselle PEC per le comunicazioni, avvisi e domande nell'ambito delle procedure concorsuali, compresa la presentazione, da parte dei creditori al curatore fallimentare, della domanda di ammissione al passivo.

Infine, segnaliamo che ogni privato cittadino **può** comunicare alla pubblica amministrazione un proprio indirizzo PEC; dal 2013 le Pubbliche Amministrazioni saranno quindi obbligate a comunicare con i cittadini attraverso gli indirizzi PEC che gli stessi avranno eventualmente indicato come proprio "domicilio digitale".

NOVITA' IN TEMA DI FATTURAZIONE (D.L. 216/2012 "salva infrazioni")

Per le operazioni effettuate con decorrenza 01.01.2013, sono introdotte le seguenti novità:

1) CONTENUTO DELLA FATTURA

In fattura diventa obbligatorio indicare:

- il numero di **partita IVA del cliente nazionale** (che in precedenza veniva generalmente indicato solo ai fini commerciali, pur non essendovi un obbligo di legge);
- il numero di **partita IVA** attribuito da un **altro Stato UE**, nel caso in cui il cliente sia stabilito in un altro Stato membro della UE;
- il codice fiscale del cliente nazionale privato, che non agisce nell'esercizio d'impresa, arte o professione.

Numero progressivo della fattura

Un'altra novità riguarda l'indicazione del numero progressivo della fattura che la identifichi **in modo univoco**. Rispetto alla disciplina vigente fino a tutto il 2012, la norma non fa più riferimento alla numerazione progressiva **per anno solare**. La fattura può ritenersi univoca anche se viene identificata in riferimento all'anno di emissione. In sostanza, la fattura n. 1/2013 (oppure 2013/0001) è univoca rispetto alla fattura n. 1/2014, che verrà emessa il prossimo anno. In alternativa è possibile numerare progressivamente le fatture senza riassetare il numero nell'anno successivo (es. partendo da un certo numero, incrementandolo via via nel corso degli anni). Nel caso si abbiano più registri iva o più categorie di fatture (fattura differita, fattura immediata, ecc.) è possibile aggiungere alla numerazione ulteriori indici (es.: 2013/0001/A) per identificare le fatture appartenenti a tali sezioni o categorie. Ricordiamo infine che la numerazione delle fatture va riportata identica nei registri iva al momento della registrazioni delle stesse.

2) OPERAZIONI NAZIONALI IN "REVERSE CHARGE"

Le fatture emesse dal cedente o prestatore di servizi per operazioni in "reverse charge" (es. contratti di subappalto nel settore edile nei confronti dei costruttori o ristrutturatori degli immobili, cessioni di fabbricati

strumentali, ecc.) devono contenere l'annotazione "**inversione contabile**".

Le autofatture emesse dal cessionario di un bene o dal committente di un servizio in regime di "*reverse charge*" devono recare la dicitura "**autofatturazione**".

OPERAZIONI CON L'ESTERO

A) OPERAZIONI NEI CONFRONTI DI SOGGETTI PASSIVI UE

Per le operazioni **non rilevanti territorialmente in Italia**, l'obbligo di fatturazione (finora limitato alle prestazioni di servizi "generiche", ad esempio le consulenze) è esteso alla generalità delle operazioni.

Per tutte le prestazioni di servizi (ad eccezione delle operazioni esenti di cui all'art. 10 co. 1 numeri 1), 2), 3), 4) e 9) del DPR 633/72) e le cessioni di beni effettuate nei confronti di soggetti passivi debitori d'imposta in **altro Stato UE**, il cedente o prestatore di servizi nazionale emette **fattura**, con l'annotazione "**inversione contabile**".

La registrazione delle fatture di acquisto di beni intracomunitarie, mediante il meccanismo del reverse-charge, va così effettuata:

- a debito, nel registro vendite, entro il 15 del mese successivo a quello di ricevimento
- a credito, nel registro acquisti, nei termini previsti per l'esercizio della detrazione.

B) PRESTAZIONI DI SERVIZI EXTRA-UE

Per **tutte** le operazioni effettuate **al di fuori della UE**, il prestatore di servizi nazionale emette **fattura**, con l'annotazione "**operazione non soggetta**" e l'eventuale fonte normativa.

C) ANNOTAZIONI

E' stato inoltre introdotto l'obbligo di annotazione delle seguenti dizioni:

1. per le cessioni di **beni in transito** o **depositati** in luoghi soggetti a vigilanza doganale deve essere riportata la dicitura "**operazione non soggetta**" (ex depositi iva);
2. per le **cessioni all'esportazione**, le operazioni assimilate, i servizi internazionali (di cui all'art. 9 del DPR 633/72) deve essere riportata la dicitura "**operazione non imponibile**";
3. per le operazioni esenti (escluse le operazioni relative alle lotterie di cui al n. 6) dell'art. 10 del DPR 633/72) deve essere riportata la dicitura "**operazione esente**";
4. per le operazioni soggette al **regime del margine** deve essere riportata, a seconda dei casi, la dicitura "regime del margine – beni usati", "regime del margine – oggetti d'arte", "regime del margine – oggetti da antiquariato o da collezione", "regime del margine – agenzie di viaggio".

D) TERMINI PER L'EMISSIONE DELLA FATTURA

Entro il **giorno 15 del mese successivo** a quello di effettuazione dell'operazione deve essere emessa:

- la fattura relativa alle **cessioni intracomunitarie** non imponibili;
- la fattura relativa alle **prestazioni di servizi "generiche"** rese a soggetti passivi non stabiliti in Italia;
- l'autofattura relativa alle prestazioni di servizi "generiche" ricevute da un soggetto passivo stabilito **al di fuori della UE**.

Per gli **acquisti intracomunitari**, il cessionario, in caso di mancato ricevimento della relativa fattura entro il **secondo mese** successivo a quello di effettuazione dell'operazione, deve emettere l'autofattura entro il **giorno 15 del terzo mese successivo** a quello di effettuazione dell'operazione stessa.

E) INTEGRAZIONE DELLE FATTURE

L'obbligo di **integrazione delle fatture**, da parte del cessionario o committente nazionale, è esteso a tutte le

cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate **da soggetti passivi stabiliti in altri Stati membri della UE.**

F) EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE DI BENI

Sia gli acquisti che le cessioni intracomunitari di beni si considerano effettuati nel **momento di inizio del trasporto o della spedizione** al cessionario (o a terzi per suo conto).

Se la fattura relativa ad una cessione intracomunitaria è **emessa prima dell'inizio del trasporto**, l'operazione si considera effettuata alla **data della fattura**; inoltre per queste operazioni gli acconti incassati o pagati non rilevano ai fini dell'effettuazione dell'operazione, pertanto non scatta più l'obbligo di fatturazione (è comunque preferibile continuare ad effettuare la fatturazione degli acconti).

È stato, inoltre, previsto che le cessioni e gli acquisti intracomunitari di beni effettuati **in modo continuativo** nell'arco di un periodo di tempo superiore ad un mese solare, si considerano effettuati **al termine di ciascun mese.**

SPESOMETRO 2012 - SCADENZA SPESOMETRO PER PRODUTTORI AGRICOLI (D.L. 179/12 artt. 36 c. 8-bis)

Ricordiamo che entro il 30 aprile 2013 dovranno essere inviati telematicamente gli elenchi dello spesometro relativi alle operazioni effettuate nel 2012. Dovranno essere comunicate tutte le operazioni intraprese con altri soggetti iva (non c'è più quindi il limite di € 3.000 di imponibile); vanno invece comunicate le sole operazioni superiori a € 3.600 (iva compresa) non soggette ad obbligo di emissione di fattura.

Viene inoltre esteso l'obbligo di comunicazione dei dati rilevanti ai fini Iva (spesometro) anche ai produttori agricoli esonerati dalla dichiarazione Iva (quelli che hanno un volume d'affari inferiore a € 7.000).

PERCENTUALE DI DEDUCIBILITÀ DEI COSTI DELLE AUTO AZIENDALI (Legge di stabilità, L. 228/2012, c. 501; L. 92/2012)

A far data dall'esercizio 2013, viene ulteriormente **ridotta al 20%** la percentuale di deducibilità dei costi relativi all'esercizio delle auto aziendali, sia per le imprese che per i professionisti. Resta ferma la percentuale dell'80% per le auto degli agenti di commercio. Si segnala che le percentuali di detrazione iva rimangono inalterate.

Viene ridotta altresì al 70% la percentuale di deducibilità delle spese e degli altri costi di utilizzo delle auto date in uso promiscuo ai dipendenti.

AUMENTO ALIQUOTA IVA DAL 21% AL 22% (Legge di stabilità, c. 480)

A far data dall'01.07.2013, è previsto l'aumento dell'aliquota iva dal 21% al 22%.

RIVALUTAZIONE DEI TERRENI E DELLE PARTECIPAZIONI – RIAPERTI I TERMINI (Legge di stabilità, commi 473)

Viene nuovamente data la possibilità di effettuare la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni detenuti, **NON IN REGIME DI IMPRESA**, al 01.01.2013. L'imposta sostitutiva dovrà essere versata entro il 01.07.2013.

TASSAZIONE SOCIETÀ AGRICOLE (Legge di stabilità, c. 491 e seg.)

Con decorrenza dal periodo di imposta 2015 viene abrogata la possibilità, concessa alla società agricole (Snc, Sas e Srl) di optare per la tassazione del reddito su base catastale ai sensi dell'art.32 Tuir.

Beni concessi in godimento ai soci – obbligo di comunicazione
(D.L. 138/2011 art. 2)

Entro il 02.04.2013, dovranno essere comunicati i beni aziendali concessi in uso ai soci, od ai familiari dei soci o dell'imprenditore individuale, nel 2011 (o che comunque in tale anno erano in godimento pur essendo stati concessi in anni precedenti) e nel 2012.

Locazioni di beni immobili abitativi – Riduzione della deduzione forfettaria
Maggiore convenienza della cedolare secca
(L. 92/2012)

Ricordiamo che con decorrenza 2013 viene ridotta dal 15% al 5% la percentuale di abbattimento del canone di locazione degli immobili; in particolare, per gli immobili abitativi, tale riduzione dà maggior convenienza all'applicazione della cedolare secca (imposta sostitutiva del 21% sui canoni di affitto abitativi tra privati).

Autotrasportatori conto terzi: i costi minimi di esercizio si applicano solo in Italia
(Nota Min. Trasp. 19/12/2012)

I costi minimi, determinati dal Ministero con tabelle mensili, relativi alle fatture per servizi di trasporto c/terzi, si applicano solo agli autotrasportatori con sede in Italia e solo ai viaggi effettuati in Italia. Sono quindi esclusi sia i viaggi Internazionali sia i viaggi effettuati in regime di cabotaggio (aziende estere che fanno trasporti con tratte anche in Italia).

Sicurezza in azienda per imprese fino a dieci lavoratori;
nuove procedure per la valutazione dei rischi
(Decr. Intermin. 30/11/2012)

Informiamo che il Decreto in oggetto dispone che dal 04/02/2013 tutte le aziende che abbiano da uno a dieci **lavoratori** devono, almeno, aver effettuato la valutazione dei rischi basandosi su alcune "procedure standardizzate" indicate nel Decreto medesimo. Tali procedure sostituiscono l'autodichiarazione che veniva redatta sino ad ora e possono essere applicate anche dalle aziende che hanno fino a 50 lavoratori.

Al seguente indirizzo internet troverete il testo del Decreto:

<http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/SicurezzaLavoro>

Ricordiamo che le imprese sono soggette, in tutto o in parte, agli obblighi imposti dal "Decreto Sicurezza", quando vi sia almeno un lavoratore, anche se non si tratta di un dipendente (es. stagista, società di persone con almeno due soci lavoratori, praticanti, ecc.).

Trattandosi comunque di un ambito specialistico, che riguarda la sicurezza dei lavoratori (D.Lgs. 81/2008), consigliamo i gentili clienti, ove obbligati alle procedure, di contattare il consulente del lavoro da cui sono seguiti, e/o un centro servizi che si occupa delle problematiche in questione, per ricevere adeguate istruzioni ed informazioni nel merito.

DICHIARAZIONE IMU

Vi ricordiamo che i soggetti passivi IMU devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. E' quindi necessario comunicarci tempestivamente qualsiasi modifica della Vostra situazione immobiliare al fine di poter ottemperare alla suddetta scadenza.

Cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

Studioconsulenza